

Legge 6 gennaio 1931, n. 99

L. 6 gennaio 1931 n.99 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1931, n. 41)

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

Art.1

Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni [Ora Ministero dell'industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377; D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], udita la commissione consultiva di cui all'art. 10 della presente legge [Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772.].

Art. 2.

La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'associazione sindacale fascista [Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.] a cui il richiedente appartiene.

Con il regolamento per la esecuzione della presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.

Art. 3.

La carta di autorizzazione, oltreché dal podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo quanto verrà disposto con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a ciò avuto la delega dalla commissione anzidetta.

Art. 4.

La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con un'ammenda da £ 100 a £ 1000 [La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, in "lire 20.000 a lire 200.000", con la **sanzione amministrativa** dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.], che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare.

Art. 5.

Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di legge, all'ammenda da £ 50 a £ 500 [La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, in "lire 10.000 a lire 100.000", con la **sanzione**

amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.].

Art. 6.

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.

Art. 7.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse.

Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.

Il diploma sarà registrato presso l'ufficio del comune o dei comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive regie prefetture le registrazioni avvenute.

Nulla è innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468 [Vedi, ora, gli artt. 104 e segg., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265], recante disposizioni sull'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie.

Art. 8.

Le contravvenzioni agli articoli 6 e 7 sono punite con un'ammenda da £ 50 a £ 1.000 [La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo "in lire 10.000 a lire 200.000", con la **sanzione amministrativa** dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.].

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

Art. 9.

Non è considerato erborista né raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, né chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita dall'elenco che sarà approvato con decreto reale su proposta del Ministro Per l'agricoltura e le foreste [Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772].

Commissione consultiva per le piante officinali

Art. 10.

È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva per le piante officinali, la quale ha il compito di studiare e proporre i provvedimenti volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziero.

La commissione stessa adempie le altre funzioni ed attività ad essa demandate dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

La commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composta di un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni sindacali appresso indicate:

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;

Confederazione nazionale fascista dell'industria;

Confederazione nazionale fascista del commercio;

Sindacato nazionale fascista dei medici;

Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli [Vedi nota all'art. 2.].

La commissione è composta altresì di un rappresentante dell'ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'istituto nazionale della esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dai seguenti rappresentanti di diritto:

direttore generale dell'agricoltura;

direttore generale della sanità pubblica;

direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

direttore della regia stazione sperimentale per le piante officinali ammessa al regio orto botanico di Napoli;

direttore della regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

La commissione è presieduta dal Ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Consorzi e federazioni

Art. 12.

Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.

Tali consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni [Ora Ministero dell'industria e commercio (D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.

La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le associazioni sindacali fasciste [V. nota all'art. 2.], a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente ministero, corredandole del proprio motivato parere.

Il ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consuntiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del consorzio, il quale dovrà uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.

Art. 13.

Il Ministro per le corporazioni [Ora Ministero dell'industria e commercio (D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377 e D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474).], sul parere di quello per l'agricoltura e le foreste, il quale udrà la commissione consultiva per le piante officinali, potrà provvedere a costituire in federazione i consorzi che ne facciano domanda, purché non siano meno di dieci.

Art. 14.

La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della milizia nazionale e forestale [Ora Corpo forestale dello stato (D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804).], alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

Art. 15.

Gli agenti che accertino contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dalla presente legge.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 16.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, comprese quelle relative al funzionamento della commissione consultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire 200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo però per l'esercizio finanziario 1930-31 sarà di £ 50.000.

Con la somma stessa si provvede:

1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;

2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalità che stabilirà la commissione di cui all'art. 10.

Art. 17.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge [Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dall'articolo unico L. 31 marzo 1932, n. 402.], coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.

Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la commissione consultiva per le piante officinali redigerà un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'art. 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

Art. 18.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale [Ora Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).], sentito il parere della commissione consultiva per le piante officinali, ha facoltà, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonché di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

Tale facoltà non può concedersi oltre il 31 dicembre 1931 [Termine prorogato al 31 dicembre 1932 dall'articolo unico L. 31 marzo 1932, n. 402.].

regolamento Legge 6 gennaio 1931, n. 99

L. 6 gennaio 1931 n.99

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

Regolamento

Art.1

Chiunque intende raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione ai Podestà del luogo ove avviene la raccolta. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere della associazione sindacale competente.

Art.2

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta i moduli per la carta di autorizzazione rilasciata al capo famiglia.

Art.3

La carta di autorizzazione è rilasciata al capo di famiglia salvo a rilasciare carte sussidiarie ai membri della famiglia dietro richiesta del capo stesso.

Art.4

I corsi da istituire presso le scuole di farmacia delle regie università per il conseguimento del diploma di erborista sono tenuti ogni anno od ogni biennio ed anche a maggiori intervalli a seconda che essi si dimostrino più o meno frequentati nelle diverse regioni, su indicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con quello dell'Educazione Nazionale. La facoltà di Farmacia, su proposta del Direttore del corso, stabilisce gli insegnanti che dovranno tenere il corso stesso, con facoltà di chiamare estranei di riconosciuta competenza.

Art.5

Per l'ammissione al corso occorre:

- a) certificato di nascita dimostrante un'età non inferiore ai 18 anni;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato penale;
- d) certificato di buona condotta;
- e) certificato di licenza di scuola pratica di agricoltura o di licenza complementare o ginnasiale inferiore o di licenza di scuola di avviamento al lavoro o qualunque titolo equipollente;
- f) quietanza di versamento della tassa di iscrizione e di quella per le esercitazioni previste dall'art.9 del presente regolamento

Art.6

Il corso è preferibilmente tenuto nel periodo primaverile dall'aprile al giugno e la durata complessiva non deve sorpassare il mese.

Art.7

L'insegnamento è costituito da lezioni di botanica e di farmacologia nonché da lezioni sulla distillazione delle piante aromatiche. Oltre alle lezioni di carattere eminentemente pratico sono obbligatorie delle gite di istruzione per la conoscenza della flora officinale.

Art.8

Gli esami si svolgono dinanzi ad una Commissione di tre membri formata dal direttore della scuola di farmacia e dai professori di botanica farmaceutica e botanica generale e di farmacognosia. Qualora uno di questi professori sia il direttore della scuola, entra in Commissione il professore di chimica farmaceutica. La votazione è fatta per decimi e per ottenere l'approvazione occorrono almeno diciotto trentesimi. Gli esami vertono sul riconoscimento delle piante officinali principali fresche ed essiccate, sulla conoscenza delle parti utilizzate, sull'epoca di raccolta e sulle precauzioni da seguire nella raccolta stessa, sull'essiccamento e su quanto occorre per la conservazione emessa in commercio delle piante e sugli accorgimenti necessari per evitare confusioni tra specie velenose e non velenose, sugli usi terapeutici fondamentali delle piante, nonché su alcune norme per la preparazione e distillazione delle piante officinali di uso più corrente.

Art.9

Le tasse del corso sono fissate come segue: tassa di iscrizione L.50 aumentate a L.500; tassa di esercitazione L.50 aumentate a L.1.500; tassa di diploma L.50 aumentate a L.500 C.P.S. 13.5.47.
Le tasse di cui sopra sono versate nella cassa regia università presso cui il corso è istituito.

Art.10

Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno 20 lezioni di botanica, 20 di farmacognosia e 4 sulla distillazione oltre le gite erboristiche. Per ciascun corso di lezione viene corrisposto al professore che lo impartisce un compenso stabilito dai Ministeri.

Art.11

Il fondo di gestione per la istituzione e le spese dei corsi è costituito dai sussidi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dagli eventuali contributi di enti e dai proventi delle tasse degli iscritti. Tale fondo sarà somministrato secondo le leggi di contabilità dello Stato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, e costituirà una gestione speciale da rilevarsi nel preventivo e nel rendiconto annuale delle Università presso cui il corso si attua. Con esso si prevede alle spese relative ai seguenti oggetti:

- a) propaganda (manifesti e avvisi);
- b) posta cancelleria diplomi;
- c) provviste di materiale scolastico;
- d) gite di istruzione;
- e) lezioni di professori;
- f) eventuali premi di operosità e rendimento al personale di segreteria ed al personale inserviente per l'opera da essi prestata, nella misura oraria e nei limiti attualmente prescritti.

Art.12

Gli atti inerenti al corso degli Erboristi sono conservati dalla segreteria universitaria della scuola di farmacia, la quale è tenuta a trasmettere, al termine di ogni corso, al ministero dell'agricoltura e

delle foreste, l'elenco nominativo degli iscritti al corso e di color che hanno superato gli esami, coi relativi punti, e le complete generalità.

Art.13

Il corso di erboristeria svolge un programma botanico e un programma farmacognostico. Il primo tratta i seguenti argomenti: elementi sulla struttura delle piante e sulla loro classificazione in generale. Nozioni di fisiologia vegetale. Moltiplicazione e propagazione. Generalità sulle norme culturali. Classificazione delle Piante officinali, con particolare riguardo alla regione ove il corso ha luogo. Classificazione pratica delle piante secondo la droga che forniscono alla farmacia e alla distilleria. Descrizione delle principali piante spontanee officinali italiane.

Il programma farmacognostico tratta:

Importanza, scopi, cenni storici sull'uso delle piante officinali. Farmacia galenica e chimica. La funzione dell'erboristeria e i suoi rapporti con l'industria chimica farmaceutica. Farmacognosia delle piante officinali studiate praticamente secondo la natura della droga (talli, radici, fiori, foglie, semi etc.). Modo di riconoscere le classificazioni e le sofisticazioni. Piante medicinali di alto potere tossico. Modo di raccogliere le piante officinali. Epoca della raccolta - tempo balsamico. I più comuni usi terapeutici delle varie droghe. Utilizzazione industriale - essiccazione - distillazione - imballaggio - notizie commerciali - esercitazioni pratiche dimostrative. Gli esercizi consistono nella preparazione delle piante aromatiche e medicinali secondo il modo con cui devono essere messe in commercio e nel riconoscimento di esse.

Art.14

La commissione consultiva in forza del disposto di cui all'art.10 della legge 6 gennaio n.99 vigilia su ogni forma di attività riguardante la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali. Il parere della commissione è indispensabile per indire convegni comunque riguardanti le piante officinali.

Art.15

La commissione consultiva si riunisce dietro invito del presidente presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art.16

La commissione anzidetta nomina nel suo seno una giunta esecutiva di cinque membri, uno dei quali ha la funzione stessa della commissione. Componente di diritto della Giunta è il rappresentante designato dall'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie nella commissione consultiva. I poteri della giunta sono fissati dalla commissione. I membri che partecipano alle sedute della commissione e della giunta, residenti fuori Roma, non funzionari dello Stato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie ed in piroscafi a una lira per km. nei percorsi sulle vie ordinarie. Ai funzionari dello Stato, competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti. I componenti della commissione della giunta funzionari dello Stato hanno diritto per ogni giornata di adunanza ad una medaglia di presenza non superiore a L. 25. Per i componenti della commissione e della giunta estranei all'amministrazione dello Stato la medaglia di presenza per ogni giornata di adunanza è stabilita in misura non superiore a L. 50. In entrambi i casi si applica la riduzione ai sensi del R.D. legge 20 novembre 1930 n.1491. La commissione consultiva provvede a norma dell'art.18 della legge a stabilire l'elenco delle persone alle quali possono essere convalidati i titoli esistenti all'atto della approvazione della legge stessa e conferisce i diplomi che in base a detto articolo possono essere concessi per l'abilitazione alla

professione di erboristi. Compila inoltre l'elenco degli esperti che devono fare gli accertamenti stabiliti dall'articolo 17 della legge fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati. E' in facoltà della commissione dopo un triennio di esercizio, di deliberare quali degli esperti di detto elenco possono essere dichiarati erboristi diplomati.

Art.17

Per costituire il Consorzio di cui all'art.12 della legge occorre che almeno dieci coltivatori o raccoglitori facciano domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste specificando le piante officinali e le zone nelle quali si intende fare la raccolta. La domanda di massima corredata da uno schema di statuto deve essere inoltrata per tramite delle associazioni provinciali sindacali agricole interessate, le quali danno il loro parere in merito. Nello statuto debbono essere precisati lo scopo, la durata, la sede del consorzio, i mezzi con i quali si intende far fronte alle spese di funzionamento, gli obblighi ed i diritti dei consorziati e le norme per l'amministrazione del consorzio, per l'elezioni delle cariche, per l'ammissione dei nuovi soci; le sanzioni per le eventuali inadempienze dei soci stessi, le norme per lo scioglimento del consorzio e per le riparazioni del patrimonio sociale. Il ministero compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consultiva, provvede di concerto con quelle delle corporazioni alla costituzione del consorzio stabilendo la durata e le altre modalità. Il decreto ministeriale di costituzione del consorzio è pubblicato nel foglio degli annunci legali ed alla sua pubblicazione provvede il prefetto della provincia. Il consigliere delegato od il direttore del consorzio deve possedere il diploma di erborista. I consorzi possono federarsi in organizzazione nazionale su richiesta di almeno dieci di essi fatta al ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale sentito i parere delle confederazioni agricole interessate, detta le norme per tale costituzione.

Per visionare l'elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della presente legge si faccia riferimento al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772

